

VERBALE DI ACCORDO

In data 14 giugno 2007, presso la sede della FISE di Roma

tra

FISE, rappresentata da Donatello Miccoli e dal Presidente **FISE** Assoposte Mario Revelli, presente il consigliere FISE Assoposte Fabio De Angelis

e

SLC CGIL, rappresentata da Carla Pecchioni

SLP CISL rappresentata da Sebastiano Cappuccio

UIL POST, rappresentata da Donato Bonomo

UIL TRASPORTI, rappresentata da Enrico Cimmino

- Considerato quanto disposto dal d. lgs. n. 252/2005 come modificato ed integrato dalla legge n. 296/2006;
- preso atto dei decreti attuativi emanati dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Economia il 30/01/2007;
- stabilito che, entro il 30/06/2007 e, per i neo assunti, comunque entro sei mesi dalla data di assunzione, i dipendenti cui si applica il c.c.n.l. imprese esercenti servizi postali in appalto devono operare una scelta consapevole sulla destinazione del TFR maturando a partire dall'1/1/2007,

si è concluso il seguente verbale di accordo.

1. In attuazione: dell'articolo 53 del c.c.n.l. di categoria nonché delle normative vigenti in materia, le parti concordano di aderire ad un fondo di previdenza complementare per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dipendenti dalle imprese operanti nel settore. In tal senso si individua come fondo di destinazione il "FONDOPOSTE".
2. Saranno soci e destinatari delle prestazioni del Fondo Pensione nazionale a capitalizzazione Fondoposte tutti i lavoratori dipendenti non in prova con almeno tre mesi di anzianità che volontariamente vi aderiscano; l'adesione avverrà secondo forme e modalità previste dalla legge e dallo statuto del Fondoposte.
3. L'adesione al Fondo comporterà una contribuzione paritetica a carico dell'azienda e del lavoratore associato, calcolata sulle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare ed indennità di contingenza alla data del 31/12/2006, con riferimento al rispettivo livello in cui il lavoratore è inquadrato.
4. Il contributo è dovuto nella misura minima dell'1 % a carico del lavoratore associato e nella misura dell'1% a carico del datore di lavoro per 14 mesi per anno; il lavoratore ha diritto al contributo a carico del datore di lavoro solo nel caso di adesione al Fondoposte.

5. L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro di cui al precedente punto sussiste esclusivamente nei confronti del lavoratore iscritto al Fondoposte; l'opzione del lavoratore per il versamento del TFR e la sua contestuale adesione a forme di previdenza complementare diverse dal Fondoposte non comportano per il datore di lavoro alcun obbligo di contribuzione a tali forme.
6. L'esonero del datore di lavoro dall'obbligo contributivo sussiste anche qualora il lavoratore iscritto al Fondoposte faccia domanda di trasferimento della posizione maturata ed una forma pensionistica complementare individuale.
7. Il rapporto di adesione al fondo una volta istituito è regolato dallo statuto e dalle norme interne del Fondoposte, consultabili da tutti i lavoratori.

I contributi a carico dell'azienda e dei lavoratori decorreranno dalla data di modifica dello statuto del Fondoposte, finalizzata a recepire il presente accordo ovvero dal mese successivo all'adesione, per i lavoratori assunti successivamente alla modifica statutaria.

Le parti concordano che quanto oggetto di impegno con il presente accordo costituisce anticipazione del rinnovo economico biennale in scadenza al 31 luglio 2007; del presente accordo, pertanto, si terrà conto ai fini della quantificazione della somma complessiva coerentemente con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993.

Roma, 14 giugno 2007